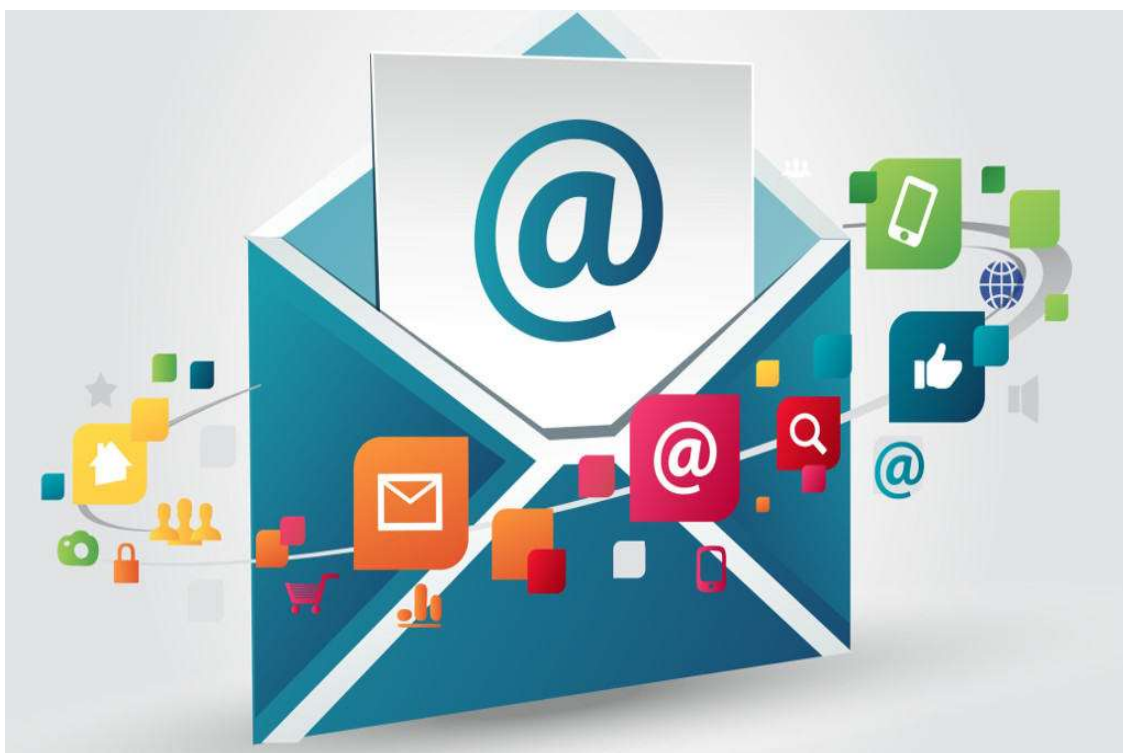




Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI
ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
UFFICIO IV – SEZIONE IV**

**GUIDA ALLA NOTIFICA ALL'ESTERO
DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
(Edizione 2022) ***



**A cura della dr.ssa Silvia Maria Sapienza (Capo Sezione IV – Exequatur, Notifiche e Rogatorie Internazionali – DGIT Uff. IV)*

Sommario

I. Introduzione	3
II. Riferimenti Normativi	3
III. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: l'istituto delle notifiche all'estero	4
A. Requisiti generali	4
i. L'indirizzo noto	4
ii. La traduzione	5
iii. Numero delle copie	5
B. La base giuridica applicabile	5
IV. Lo strumento pattizio bilaterale	6
V. Il Regolamento UE 1784 del 2020 applicato nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea	6
VI. La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965	8
VII. Le notifiche a cittadini italiani: la notifica consolare ex D.Lgs. 71 del 2011	10
VIII. La cortesia internazionale	10
IX. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione	11
X. Notifica a soggetto irreperibile ex art. 143 c.p.c.	11
XI. Notifiche dirette agli Stati e al personale diplomatico consolare accreditato presso il Quirinale	12
XII. Istruzioni operative per singoli Paesi	14
A. ALLEGATO A	29
B. ALLEGATO B	31
C. ALLEGATO C	35

I. Introduzione

La disciplina delle notifiche all'estero è molto complessa e le procedure previste sono il frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso.

In questo contesto la guida si propone come strumento di orientamento e come ausilio essenziale e pratico per gli addetti del settore e per la rete diplomatico – consolare.

Questa edizione, oltre a riportare gli strumenti normativi (nazionali, internazionali e dell'U.E.) applicabili alle diverse fattispecie, illustra per singolo Paese, grazie alle informazioni fornite dalla Rete diplomatico – consolare raccolte dall'Ufficio IV della DGIT, le indicazioni procedurali e di prassi che si sono rivelate di uso più frequente.

*Nell'allegato A, a fianco all'elenco aggiornato al 2022 dei Paesi extra UE sottoscrittori di Convenzioni bilaterali (o multilaterali) e delle rispettive Autorità Centrali, vi è una quarta colonna relativa all'indicazione della possibilità o meno dell'**invio diretto** – tramite plico raccomandato internazionale – al notificando.*

Per ulteriori approfondimenti, si invitano gli utenti a consultare le pubblicazioni aggiornate in materia ed i siti internet dedicati, alcuni dei quali sono riportati nel testo.

II. Riferimenti Normativi

- [Regolamento \(UE\) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile;](#)
- [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri \(pagina non disponibile in italiano\);](#)
- [Decreto Legislativo n. 71 del 3 febbraio 2011, art. 37;](#)
- [Legge n. 53 del 21 gennaio 1994.](#)

III. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale: l'istituto delle notifiche all'estero

Il procedimento di notifica nei confronti di un residente in uno Stato straniero implica, per il proprio perfezionamento, forme di cooperazione e di assistenza giudiziaria internazionale che siano in grado di garantire, al pari di quelle nazionali, il rispetto dell'equilibrio tra la protezione degli interessi del notificante e quelli, contrapposti, del destinatario della notificazione.

A. Requisiti generali

I requisiti generali indispensabili per il perfezionamento della procedura, qualsiasi sia la base giuridica applicabile, sono:



Indirizzo **noto** del notificando



La **traduzione** degli atti, nel caso in cui il destinatario non sia esclusivamente cittadino italiano



Il **numero delle copie** richieste

i. L'indirizzo noto

La conoscenza dell'indirizzo all'estero del destinatario dell'atto, giudiziario o extragiudiziale, è indispensabile ai fini della notifica stessa. In caso di dubbi circa l'indirizzo di residenza del notificando, qualora sia cittadino italiano, sarà necessario rivolgersi al Comune di ultima residenza di quest'ultimo. Il Comune è l'ente preposto alla gestione dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all'estero. L'A.I.R.E. è stata istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini

italiani che risiedono in territorio straniero. Giurisprudenza concorde pone a carico del richiedente tutte le ricerche suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare l'indirizzo presso cui eseguire la notificazione.

ii. La traduzione

La traduzione è assolutamente obbligatoria, salvo i casi in cui il destinatario della notifica sia solo cittadino italiano (e non abbia anche la cittadinanza del Paese in cui risiede) e che la notifica non sia richiesta per il tramite delle Autorità locali.

iii. Numero delle copie

Di solito gli atti da notificarsi devono essere in **duplice copia** (se ne suggerisce una terza qualora la richiesta sia trasmessa tramite un'Ambasciata o un Consolato). Fanno eccezione Cuba, Panama e Colombia, le cui Autorità richiedono espressamente una terza copia.

B. La base giuridica applicabile

La complessità della disciplina delle notifiche all'estero è connessa alla possibilità di ricorrere a diverse basi giuridiche vigenti e alla necessità di individuare quella applicabile al caso di specie. A tal fine sarà importante definire se il notificando sia:

- soggetto italiano (cittadino, impresa, ente);
- cittadino con doppia cittadinanza;
- soggetto straniero (cittadino, impresa, ente).

Occorre precisare che, in caso di adesione ad una Convenzione multilaterale, prevale sempre, per un principio fondamentale di diritto internazionale e, in assenza di contrastanti disposizioni pattizie, l'applicazione dell'eventuale Convenzione bilaterale, qualora in vigore tra due Paesi aderenti. La Convenzione dell'Aja del 15.11.65 prevede infatti, all'art. 25, che essa non deroghi alle Convenzioni bilaterali in essere o che saranno sottoscritte in materia.

Le basi giuridiche applicabili sono:

- lo strumento pattizio bilaterale;
- lo strumento pattizio in ambito Unione Europea (Reg. UE 1784/2020);
- lo strumento pattizio in ambito multilaterale (Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965);
- la notifica consolare;
- la cortesia internazionale;
- l'art. 142 del c.p.c.;
- l'art. 143 c.p.c..

IV. Lo strumento pattizio bilaterale

Nell'allegata tabella A sono indicate le Convenzioni applicabili ai Paesi elencati, nonché le Autorità Centrali indicate per ciascun Paese. Per evitare confusione nella consultazione della citata tabella, in essa vengono riportate solo le Convenzioni bilaterali, nonostante il Paese indicato abbia sottoscritto anche quella multilaterale. Per la consultazione del testo delle Convenzioni citate si rimanda al Portale ATRIO – Banca Dati dei Trattati Internazionali (<https://atrio.esteri.it>), a cura del Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati di questo Ministero.

Le Convenzioni bilaterali generalmente rinviano alla modalità “cortesia internazionale” o alternativamente individuano le Autorità Centrali competenti a realizzare la procedura di notifica. Si raccomanda di verificare caso per caso la vigenza attuale di ogni Convenzione e di prestare attenzione alle eventuali modifiche.

V. Il Regolamento UE 1784 del 2020 applicato nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea

Il Regolamento n. 1784/2020, entrato in vigore l'1 luglio 2022 e che ha rifuso il Reg. CE 1393/2007, disciplina le procedure di notifica e di comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale nell'ambito dei Paesi dell'U.E. Ai sensi di tale Regolamento, la competenza istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è residuale ed eccezionale. Si invita pertanto a ricorrere alle modalità ordinarie previste dal Regolamento stesso. Il testo del

Regolamento, nonché tutte le informazioni su come procedere alla notifica sono disponibili sul sito dell'Unione Europea:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32020R1784>

Il Regolamento si applica, in materia civile e commerciale quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato. Non concerne la materia fiscale, doganale o amministrativa né la responsabilità statale per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri.

Qualora l'invio diretto previsto dall'art. 20 non sia ammesso dal Paese in cui risiede il notificando (questa forma è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia), gli atti sono trasmessi dagli organi designati a tal fine dagli Stati membri (cc.dd. **organi mittenti** – per l'Italia: gli **U.N.E.P.** presso le Corti d'Appello o presso i Tribunali Ordinari che non siano sede di Corte d'Appello e presso le relative Sezioni distaccate) ai relativi organi designati da ciascuno Stato come **riceventi** (per l'Italia coincide con l'**Autorità Centrale**, ovvero l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma). Per visualizzare la lista degli organi designati da ciascun Paese, consultare il Portale Europeo della Giustizia:

https://e-justice.europa.eu/38580/IT/serving_documents_recast?clang=it.

Gli atti devono essere trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi, ricorrendo a qualsiasi mezzo appropriato, purché siano leggibili e fedeli all'originale.

Il Regolamento UE n. 1784/2020, che sostituisce il precedente in materia (1393/2007), prevede l'implementazione di un sistema informatico decentrato e sicuro, basato su una soluzione interoperabile, quale ad esempio e- CODEX, affinché la trasmissione di atti da notificare o comunicare, tra organi mittenti o riceventi o in ogni caso tra Autorità Centrali, avvenga in maniera del tutto digitale.

La Commissione Europea si impegna ad adottare le specifiche tecniche dei protocolli di comunicazione, gli obiettivi in materia di sicurezza, gli obiettivi minimi di disponibilità del sistema informatico. È, inoltre, incaricata di creare, mantenere, sviluppare in futuro il software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere in luogo di un sistema nazionale. Gli Stati Membri, dal loro canto, sono chiamati a sostenere i costi di installazione, manutenzione e funzionamento dei propri punti di accesso che connettono i sistemi informatici nazionali nell'ambito del sistema decentrato.

Il nuovo regolamento, alla Sezione 2 del Capo II, fa salva, in ogni caso, la notificazione tramite servizi postali e la notificazione diretta.

Gli atti oggetto di notifica devono essere corredati di una domanda redatta usando il modulo standard allegato al Regolamento, compilata in una delle lingue ammesse indicate dagli Stati membri, e **sono esentati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti**.

Gli stessi possono essere notificati o comunicati anche direttamente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto, sempre che questo tipo di notificazione o di comunicazione sia ammessa dallo Stato membro in questione.

In circostanze eccezionali, gli atti possono essere trasmessi agli organi di un altro Stato membro per **via diplomatica**. A tal proposito, l'Italia si oppone alle notifiche e/o comunicazioni dirette di atti giudiziari effettuate da agenti diplomatici o consolari alle persone che sono residenti in altro Stato membro e che non sono cittadini del Paese richiedente.

Il Regno Unito, a seguito della Brexit e dell'impossibilità di ricorrere al Regolamento UE 1784/2020, ha individuato nella Convenzione dell'Aja del 1965 la base giuridica applicabile bilateralmente alle notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale (cfr. infra).

VI. La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965

La Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 – relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale – ha sostituito (art. 22) nei rapporti fra gli Stati che l'hanno ratificata gli articoli da 1 a 7 della Convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954 sulla procedura civile.

Per una consultazione delle due Convenzioni multilaterali in parola si raccomanda di visitare il sito periodicamente aggiornato della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato: (http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17). Oltre al testo integrale delle Convenzioni sono indicate le Autorità centrali designate alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione, nonché le eventuali dichiarazioni e/o riserve di ogni Stato aderente in relazione all'applicabilità di determinate modalità di trasmissione.

IMPORTANTE!

**LE CONVENZIONI NON SI APPLICANO QUANDO
L'INDIRIZZO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO NON
È CONOSCIUTO.**

Per ciò che concerne gli atti giudiziari, ciascuno Stato contraente designa una Autorità Centrale (per l'Italia è l'Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d'Appello di Roma) che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito.

L'Autorità o l'Ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto un'istanza in conformità al modello allegato alla Convenzione, **senza che sia necessaria la legalizzazione degli atti né altra formalità equivalente**. La richiesta deve essere accompagnata dall'atto giudiziario o dalla copia, **il tutto in duplice esemplare**.

Ciascuno Stato contraente ha la facoltà di procedere direttamente alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari tramite i propri agenti diplomatici o consolari, senza coercizione, alle persone che si trovano all'estero. Ogni Stato può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che l'atto debba essere notificato o comunicato ad un cittadino dello Stato richiedente. Ciascuno Stato contraente, inoltre, ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica per trasmettere, per la notifica o la comunicazione, atti giudiziari alle Autorità di un altro Stato contraente che quest'ultimo ha designato. In questo caso si suggerisce di aggiungere una terza copia dell'atto da notificare.

Per ciò che riguarda gli atti extragiudiziali, ogni Stato contraente può designare, oltre all'Autorità centrale, altre Autorità di cui determinerà le competenze. Tuttavia, il richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'Autorità centrale. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più Autorità centrali.

VII. Le notifiche a cittadini italiani: la notifica consolare ex D.Lgs. 71 del 2011

In caso di notifica a destinatari che abbiano la **sola cittadinanza italiana**, **verificato che la legge processuale civile del Paese di residenza lo ammetta**, è possibile adottare la procedura della notifica per via consolare ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 71 del 3 febbraio 2011, per la quale non occorre la traduzione. La richiesta deve essere fatta a cura dell'Autorità giudiziaria competente (o di uno Studio Legale a ciò autorizzato) e deve contenere:

- Numero di protocollo;
- Data, timbro e firma del richiedente;
- PEC oppure e-mail dell'Ufficio richiedente.

Sebbene ogni Sede estera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sia dotata di Posta Elettronica Certificata (PEC), per cui si suggerirebbe di utilizzare questo sistema di trasmissione, va fatto presente che la normativa regola solo l'uso della PEC nei casi di invio diretto dal notificatore al notificando, qualora questi sia dotato di un indirizzo PEC pubblico. Il legislatore non ha ancora normato, invece, i casi in cui la richiesta di notifica debba transitare tramite uno o più intermediari (come, ad esempio, questo Ministero e le sue Rappresentanze all'estero). Nella pratica la tendenza è che la Sede consolare non respinga di non respingere una richiesta che pervenga con PEC, purché rispetti i requisiti richiesti dalla legge n. 53/94 e ss.mm.ii.

Gli indirizzi PEC sono reperibili sul Web al seguente indirizzo:

<https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione>.

I mezzi di notifica (plico postale, consegna a mano, ecc.) degli atti agli italiani residenti all'estero utilizzati dalle Ambasciate o Consolati italiani variano da un Paese all'altro a seconda dell'efficienza dei servizi postali locali e/o della distanza del destinatario dalla sede della nostra Rappresentanza.

VIII. La cortesia internazionale

Su espressa previsione di alcune Convenzioni bilaterali o per i Paesi i cui ordinamenti giuridici non consentono alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini, è ammesso il ricorso alla "cortesia internazionale", consolidata prassi dei rapporti internazionali, in base alla quale la richiesta di notifica dell'atto giudiziario avverrà tramite Nota Verbale inviata

dall'Ambasciata d'Italia competente al locale Ministero degli Affari Esteri, che si occuperà del relativo inoltro al destinatario.

IX. Notifiche in Paesi che non hanno sottoscritto alcuna Convenzione

In assenza di Convenzioni e nel caso in cui non si possa procedere con notifica consolare, la notifica avviene ai sensi dell'art. 142 del codice di procedura civile, la cui richiesta deve:

- riportare l'indirizzo del destinatario per esteso, completo di via e numero civico (in assenza di questi dati la richiesta viene respinta);
- constare del numero adeguato di copie degli atti da notificare (almeno 2, dato che l'interessato deve tenerne una presso di sé e controfirmare l'altra per la restituzione al mittente – quando la richiesta viene fatta tramite un Consolato o un'Ambasciata, si suggerisce di aggiungere una terza copia);
- contenere la traduzione completa (non solo degli atti), ogni qualvolta si debba ricorrere alla collaborazione dell'Autorità straniera che deve essere in grado di comprendere la natura dell'atto e la relativa richiesta di notifica. La traduzione giurata, per essere valida all'estero, deve essere legalizzata (oppure apostillata, per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961 che ha abolito la legalizzazione degli atti pubblici stranieri).

Nei casi in cui il destinatario **abbia la doppia cittadinanza**, vale a dire oltre a quella italiana anche quella del Paese in cui risiede, **va ricordato che spesso si applica la normativa dello Stato di residenza.**

X. Notifica a soggetto irreperibile ex art. 143 c.p.c.

Nel disciplinare la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, il combinato disposto dell'art. 143 c.p.c. e dell'art. 49 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile lascia molti dubbi procedurali circa la notifica all'estero all'irreperibile. Nelle more di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, si tratteggiano alcuni elementi procedurali.

Preliminarmente è necessario distinguere il caso in cui destinatario della notifica sia cittadino italiano o di altra nazionalità. Nel caso di cittadino italiano di cui sia

conosciuta l'ultima residenza o luogo di nascita, l'Ufficio consolare competente potrà procedere alla pubblicazione nell'albo consolare dell'atto giudiziario da notificare, ipotizzando che tale pubblicazione abbia lo stesso valore giuridico del deposito di copia dell'atto nella casa comunale di ultima residenza (cfr. Allegato C).

Nel caso, invece, di cittadino di altra nazionalità, si sottolinea come l'Autorità consolare italiana non abbia nessun mezzo di censimento anagrafico relativo ai cittadini stranieri né può sollecitare indagini presso le Autorità locali, motivo per il quale diviene complesso dare attuazione alle disposizioni codicistiche.

In ambito UE si delinea, inoltre, grazie al nuovo Regolamento, un'ulteriore possibile procedura essendo ivi definite forme di collaborazione tra Autorità Competenti finalizzate all'assistenza nel reperimento di recapiti. L'art. 7 stabilisce che, quando il recapito del notificando non è noto nell'altro Stato Membro, quest'ultimo deve prestare assistenza in almeno uno dei seguenti modi:

- fornendo una lista di autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione dei recapiti;
- consentire alle persone di altri Stati Membri di presentare richieste di informazioni anche per via elettronica ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili;
- fornire informazioni dettagliate attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

XI. Notifiche dirette agli Stati e al personale diplomatico consolare accreditato presso il Quirinale

Nell'ambito dei contenziosi sorti in Italia che coinvolgono il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo accreditato presso lo Stato Italiano, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica trasmette per via diplomatica gli atti giudiziari a loro diretti. Essi vanno indirizzati al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Cerimoniale diplomatico della Repubblica – Ufficio II.

Per maggiori informazioni consultare l'apposita sezione “La notifica diplomatica in Italia” della guida dell'Ufficio II del Cerimoniale, presente sul sito di questo Ministero al seguente indirizzo:

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/05/la_notifica_diplomatica_in_italia_i_buoni_uffici_e_le_legalizzazioni_di_atti_da_far_valere_in_italia.doc.

Qualora l'atto giuridico abbia come destinatario uno Stato estero o un ente governativo espressione dello Stato estero, la notifica verrà effettuata per il tramite dell'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie, con trasmissione dell'atto accompagnato da Nota Verbale presso la Rappresentanza diplomatica in Italia del Paese in questione con preghiera di concludere la procedura di notifica presso il destinatario.

XII. Istruzioni operative per singoli Paesi

NOTIFICHE ALL'ESTERO DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRA GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	ISTRUZIONI OPERATIVE
Albania	E' ammessa la notifica diretta, ma si segnalano limiti del servizio postale locale.
Algeria	Tra Italia e Algeria è vigente una Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, firmata il 22 luglio 2003. In materia civile e commerciale, la Convenzione prevede (art. 12) che gli atti giudiziari ed extra giudiziari da notificare vengano trasmessi direttamente dalle Autorità centrali competenti (Ministero della Giustizia) di ciascuna delle Parti. In base alla prassi, è comunque possibile la trasmissione per via diplomatica. In tal caso, essa ha luogo per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad Algeri attraverso le competenti Autorità locali (l'iter prevede il coinvolgimento, nell'ordine, delle seguenti Autorità: Ministero Affari Esteri - Ministero di Giustizia - Tribunale competente per residenza - Ufficiale giudiziario). In questa circostanza, l'atto da notificare deve essere trasmesso all'Ambasciata d'Italia ad Algeri dall'Autorità giudiziaria competente o dal Ministero della Giustizia italiano. L'Ambasciata d'Italia ad Algeri cura, quindi, l'inoltro per via diplomatica alle Autorità algerine competenti. La prova dell'avvenuta consegna è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Autorità richiesta dalla quale risultino l'atto, la modalità e la data di consegna. Informazioni di dettaglio relative alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale sono consultabili alla pagina del sito dell'Ambasciata d'Italia in Algeria aggiornata in stretto coordinamento con la Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia (https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/notifiche).
Angola	Il Paese non ha sottoscritto alcuna Convenzione, né bilaterale, né multilaterale con l'Italia. Il sistema giuridico angolano non consente la notifica diretta da parte delle Ambasciate ai propri cittadini, data la competenza territoriale dello Stato angolano. Tuttavia consente comunicazioni o informazioni rivolte a questi ultimi, in quanto la notifica ha una natura specifica, la cui attribuzione spetta agli organi giudiziari. I cittadini italiani residenti in Angola che possiedono anche la cittadinanza angolana sono necessariamente vincolati alle leggi e ai regolamenti dell'Angola ai fini della notifica, il che presuppone che l'Ambasciata non possa informare i cittadini italiani che posseggano anche la cittadinanza locale.

Arabia Saudita	Nel Regno saudita è ammessa la notifica consolare ai cittadini italiani; mentre per i cittadini sauditi e dei Paesi terzi la notifica è effettuata per il tramite del Ministero degli Affari Esteri locale. In quest'ultimo caso la notifica dovrà sempre contenere: per i cittadini non sauditi, il numero del passaporto o del permesso di soggiorno, per i cittadini sauditi il numero del registro civile. E' necessario che gli atti relativi siano corredati di traduzione in lingua araba.
Argentina	L'Argentina ha ratificato nel 2001 la Convenzione dell'Aja e ha, altresì, siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1987. Le Autorità centrali designate sono il Ministero degli Esteri per l'Argentina e il Ministero della Giustizia per l'Italia, tramite le quali debbono avvenire le comunicazioni e la trasmissione di documenti, senza necessità di legalizzazione e nella lingua dello Stato richiesto.
Australia	L'Australia è parte della Convenzione Italia – Regno Unito 1930 come della Convenzione dell'Aja del 1965.
Belize	Per quanto riguarda il Belize, tutte le richieste di notifica, a prescindere dalla natura dell'atto e dalla cittadinanza del destinatario, devono essere inviate dall'Ambasciata al Ministero degli Affari Esteri belizeano, che attiva la procedura di notifica attraverso un ufficiale giudiziario che generalmente tenta una consegna a mano dell'atto all'interessato. Il Ministero degli Affari Esteri belizeano, sulla base degli elementi raccolti, fornisce riscontro all'Ambasciata.
Brasile	Per i cittadini italiani è ammessa la notifica consolare. Si specifica, in particolare, che per quanto riguarda gli individui in possesso di cittadinanza non italiana: a) La notifica di atti giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base del Trattato di Cooperazione Giudiziaria bilaterale in materia Civile, sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989, in vigore in Italia dal 1.6.1995 mediante la Legge di ratifica 18 agosto 1993, n. 336. In questo caso il procedimento relativo, inclusa la fase giudiziale obbligatoria secondo l'ordinamento brasiliano, necessita di 180 giorni. Motivo per cui la richiesta deve essere fatta pervenire con un'antecedenza minima di 180 giorni tra la data di ricevimento della richiesta e quella fissata per l'udienza. b) La notifica di atti extra-giudiziari in materia civile e commerciale avviene sulla base di quanto previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1965, entrata in vigore in Brasile dal 1 giugno 2019.
Camerun	In Camerun, Paese in cui non c'è alcuno strumento pattizio con l'Italia in materia di notifiche, al fine di assicurare che l'atto da notificare sia portato a conoscenza del destinatario, la prassi consentita dall'ordinamento locale prevede che la notifica venga eseguita o tramite un ufficiale giudiziario o tramite notifica diretta.

Canada	In Canada è ammessa la procedura di notifica diretta senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità canadesi, sulla base dello scambio di Note del 17 maggio, 1 luglio e 10 luglio del 1935 che hanno esteso al Canada la Convenzione tra l'Italia e il Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 17 dicembre 1930.
Capo Verde	Nel caso di cittadini di Capo Verde o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per Capo Verde, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.
Cina continentale	La Cina ha, sia ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965, sia siglato un Trattato bilaterale con l'Italia, in base al quale le parti hanno riconosciuto la facoltà reciproca di notificare atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile, previa redazione di un modello di richiesta da parte dell'Autorità centrale. All'esito, l'Autorità centrale dello Stato richiesto rilascerà un attestato contenente la prova dell'avvenuta notificazione. Italia e Cina hanno designato come propria Autorità centrale ai sensi di tale trattato bilaterale i rispettivi Ministeri della Giustizia. Con Circolare del 5 aprile 2017, il Ministero della Giustizia italiano ha diramato un avviso evidenziando come il procedimento interno di notifica in territorio cinese può richiedere fino a 2 anni di tempo, suggerendo di privilegiare la strada del trattato bilaterale, che presenta il vantaggio di poter inoltrare la richiesta in lingua italiana con traduzione in lingua francese o inglese (e non necessariamente in cinese). È sempre possibile la notifica diretta tramite Ambasciata o Consolato verso cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare. Le Autorità cinesi precludono tale possibilità nel caso delle notifiche verso cittadini non italiani, in particolare cittadini o ditte cinesi, per i quali si rende obbligatorio il ricorso alle rispettive Autorità centrali e ai meccanismi previsti dai trattati.
Costa Rica	L'ordinamento giuridico costaricense, come integrato dalle norme delle convenzioni internazionali, in primis la Convenzione de l'Aja del 1965 di cui la Costa Rica è parte, ammette le seguenti possibilità: - è possibile procedere alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari provenienti da autorità italiane, tramite l'Ambasciata a San Josè, a cittadini italiani residenti in Costa Rica; - è possibile procedere alle notificazioni o comunicazioni di atti giudiziari provenienti da autorità italiane, tramite l'Ambasciata a San Josè, a persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliati in Costa Rica, e ai cittadini costaricani; - non è possibile la notifica diretta di tali atti da parte di organismi italiani.

Cuba	Il Paese non è firmatario di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia. L'ordinamento giuridico cubano non consente alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano all'Ambasciata d'Italia a L'Avana, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile). Le Autorità cubane impiegano dai 6 ai 12 mesi per l'espletamento della procedura. A Cuba il sistema postale non prevede l'avviso di ricevimento (o ricevuta di ritorno) per gli invii raccomandati. Di conseguenza non si può sapere con certezza se l'atto sia stato consegnato al destinatario oppure sia andato smarrito.
Ecuador	Le notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziari in Ecuador vengono eseguite, per cortesia diplomatica, sulla base della seguente prassi procedurale: a) se trattasi di notifiche a cittadini italiani residenti in Ecuador e registrati presso lo Schedario Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador, esse vengono effettuate direttamente all'interessato previa convocazione presso l'Ufficio Consolare inviata all'indirizzo di residenza e/o di posta elettronica, avvalendosi – se del caso - anche della collaborazione del Consolato Onorario di Guayaquil; b) se trattasi di notifiche a persone fisiche o giuridiche ecuadoriane o straniere residenti in Ecuador, esse vengono inoltrate per via diplomatica presso le Autorità locali; la notifica deve essere accompagnata da relativa traduzione in lingua spagnola e deve contenere l'indirizzo necessario.
El Salvador	E' ammessa notifica diretta senza il coinvolgimento delle Autorità locali per i doppi cittadini.
Emirati Arabi Uniti	Negli Emirati Arabi Uniti il servizio postale pubblico non effettua consegne al domicilio o residenza dell'interessato, ma solo alla casella postale, di cui ogni soggetto – persona privata o persona giuridica – dovrebbe essere munito. Tuttavia, alcuni privati preferiscono utilizzare la casella postale aziendale. Per questo è importante che nella richiesta di notifica oltre all'indirizzo di destinazione sia riportata anche la casella postale corrispondente.

Etiopia	L'Etiopia non è firmataria di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia. Per tutte le notifiche di atti giudiziari ed extra giudiziari, la nostra Rappresentanza all'estero procede sempre con la convocazione presso di sé dei destinatari per il ritiro delle notifiche stesse dietro la firma della relativa relata di notifica. Il verbale di notifica di consegna viene poi trasmesso via PEC all' ufficio mittente. Le convocazioni, se l'indirizzo è completo di P.O. Box (essenziale in Etiopia), vengono inviate agli interessati per posta ordinaria con raccomandata A.R. Qualora dovesse essere assente il P.O. Box la convocazione viene consegnata a mano al destinatario. In queste procedure summenzionate le Autorità locali non sono coinvolte perché ammettono la notifica diretta.
Figi	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.
Filippine	Le Filippine hanno aderito a decorrere dal 1 ottobre 2020 alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, in forza della quale la notifica e la comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale per i cittadini filippini vanno indirizzate all' Autorità centrale. È ammessa la notifica consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 71/2011, solo per i cittadini italiani.
Gambia	Nel caso di cittadini del Gambia o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per il Gambia, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.
Georgia	In base all'art. 40 della Convenzione Consolare tra l'Italia e la Georgia, firmata a Tbilisi il 17 luglio 2002 ed entrata in vigore il 1 maggio 2005, i funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere gli atti giudiziari ed extra-giudiziari, destinati ai propri cittadini in materia civile e commerciale.
Giappone	Il Ministero degli Affari Esteri del Giappone, pur non disconoscendo lo scambio di Note del 1937 con l'Italia, in materia di assistenza giudiziaria per cause civili, preferisce che si faccia ricorso quale metodo di trasmissione degli atti a quello individuato dalla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
Gibuti	Gibuti non è firmatario di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia. È possibile che le notifiche arrivino direttamente al Consolato Onorario a Gibuti, che a sua volta provvede ad inviarle agli interessati. Nel caso invece in cui le notifiche arrivino presso l'Ambasciata, si provvede all'invio delle stesse al Consolato Onorario a Gibuti, che poi restituisce la relata di notifica all'Ambasciata.

Guinea Bissau	Nel caso di cittadini della Guinea Bissau o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per la Guinea Bissau, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.
Guinea Conakry	Nel caso di cittadini della Guinea Conakry o di altra cittadinanza l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per la Guinea Conakry, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.
Guyana	Per quanto riguarda la Guyana, le notifiche vengono per prassi effettuate per cortesia diplomatica e trasmesse dalla nostra Ambasciata al Ministero degli Esteri locale per notifica al destinatario.
Hong Kong e Macao	Oltre alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 in materia di notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziari, nella Regione Amministrativa Speciale (R.A.S.) di Hong Kong è anche in vigore il Trattato tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Italia, firmato nel 1991. Si fa presente che la R.A.S. di Hong Kong permette l'inoltro diretto ai privati cittadini delle notifiche giudiziarie e/o amministrative da parte del Consolato Generale, senza che vengano coinvolte le Autorità locali.
Iran	La Repubblica Islamica dell'Iran (R.I.) non ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 1965 in materia di notifiche civili e commerciali né esiste ad oggi un accordo bilaterale in materia. La prassi seguita negli ultimi anni si basa sulla cortesia diplomatica, e in particolare: a) nel caso in cui i destinatari siano soggetti istituzionali, la notifica avviene tramite Nota Verbale inviata dall'Ambasciata d'Italia al locale Ministero degli Affari Esteri. Risulta, però, problematico ottenere la conferma da parte delle Autorità iraniane dell'avvenuta notifica al destinatario dell'atto nei tempi richiesti. Si rendono di solito necessari diversi solleciti da parte dell'Ambasciata, con conseguente frequente impossibilità di invio tempestivo della "relata" di notifica alle competenti Autorità italiane. b) nel caso invece di soggetti privati, l'Ambasciata d'Italia procede con invio diretto, tramite posta raccomandata, dell'originale dell'atto da notificare, debitamente corredato della traduzione in lingua farsi. Tale invio diretto garantisce la certezza dell'avvenuta notifica, tramite tracciamento eseguito sul sito internet delle Poste iraniane. c) infine, ai cittadini italiani gli atti summenzionati vengono notificati ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 71/2011 (c.d. notifica consolare).

Iraq	L'ordinamento iracheno non consente le notifiche dirette o per il tramite dell'Ambasciata d'Italia di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale e di atti amministrativi a cittadini e a soggetti giuridici iracheni. L'ordinamento iracheno consente le notifiche dirette o per il tramite dell'Ambasciata d'Italia di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale a cittadini e a soggetti giuridici italiani ovvero in possesso di altra cittadinanza, purché non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico iracheno.
Isole Marshall	Le notifiche sono eseguite attraverso i canali diplomatici ed il ricorso a corriere celere.
Isole Salomone	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.
Kuwait	Il Kuwait ha ratificato nel 2002 la Convenzione dell'Aja del 1965 e nel medesimo anno ha siglato un Accordo bilaterale con l'Italia, designando quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della Giustizia e Affari Internazionali. La trasmissione dei documenti da notificare avviene per mezzo delle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Libano	La cooperazione giudiziaria fra Italia e Libano è disciplinata dalla Convenzione tra l'Italia e il Libano relativa all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, commerciale e penale, all'esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Beirut il 10 luglio 1970 e ratificata in Italia con legge n. 87 del 12 febbraio 1974; il Libano non ha invece ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965. La Convenzione bilaterale del 1970 stabilisce che la cooperazione giudiziaria, incluse le rogatorie, le richieste di estradizione, la notifica di sentenze ed atti giudiziari, avviene mediante il canale diplomatico. La procedura, affinata per via consuetudinaria, prevede: a) in caso di atto proveniente dall'Italia, la competente Autorità giudiziaria in Italia trasmette l'atto all'Ambasciata a Beirut, che a sua volta lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri locale, per la notifica al destinatario. Il procedimento si conclude con la firma della relata di notifica da parte del destinatario; b) in caso di atto giudiziario proveniente dal Libano, la competente Autorità in Libano trasmette l'atto all'Ambasciata del Libano a Roma, che lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri italiano, incaricato di trasmettere all'amministrazione italiana competente. Nel caso in cui il destinatario dell'atto giudiziario italiano sia un cittadino italiano residente in Libano, è ammessa la notifica diretta dell'atto, senza richiedere la collaborazione delle Autorità libanesi. Tale previsione ha condizione di reciprocità; è quindi ammessa la notifica diretta per gli atti giudiziari libanesi, destinati a cittadini libanesi in Italia. Nonostante la procedura sia ben collaudata da una prassi quasi pluridecennale, occorre rilevare come la notifica esclusiva per vie diplomatiche in Libano sconti il collasso a tutti i livelli della Pubblica amministrazione libanese, incluso il settore giudiziario, a causa della gravissima crisi finanziaria, economica sociale e politica che il Paese affronta dall'ottobre 2019 e che pertanto rallenta qualsiasi procedura che implichi la collaborazione essenziale della Pubblica amministrazione locale.
Libia	La Libia non ha ratificato la convenzione dell'Aja del 1965 né ha siglato alcun trattato bilaterale in materia di assistenza giudiziaria. Tuttavia, esiste una Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista sottoscritta a Roma il 4 luglio 1998. Secondo questa Convenzione, i funzionari consolari procedono a notificare gli atti giudiziari ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.
Lituania	In Lituania si applica, per la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale il Regolamento (CE) n. 1393/2007. È ammessa la notifica diretta ai cittadini italiani. Né il Regolamento né il diritto nazionale lituano contengono disposizioni specifiche sulla notifica degli atti alle persone che possiedono la doppia cittadinanza.

Lussemburgo	Il Lussemburgo è parte della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, nonché, in quanto Stato membro dell'UE, parte del Regolamento CE 1393/2007. E' inoltre ammessa dalle Autorità locali, in conformità alle specifiche disposizioni previste dagli strumenti normativi sopracitati, la notifica diretta verso soggetti residenti in Lussemburgo a prescindere dalla nazionalità, purché nel rispetto dei vincoli formali previsti dalla procedura, come l'uso degli appositi formulari redatti nella lingua veicolare.
Macedonia del Nord	Tra la Macedonia del Nord e l'Italia è a tutt'oggi in vigore, oltre alla Convenzione dell'Aja 1965, anche la Convenzione bilaterale stipulata con la Repubblica Socialista Federale della Jugoslavia nel 1960 di assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e amministrativa. Essa prevede che gli atti giuridici e non, indirizzati a persone che vivono e soggiornano sul territorio della prima o della seconda parte contraente, vengano consegnati direttamente da una parte dai Segretariati delle Autorità giuridiche della Repubblica di Macedonia e dall'altra tramite il Ministero della Giustizia. Tuttavia, in casi di estrema urgenza, gli organi giuridici competenti di entrambi i Paesi potranno comunicare direttamente. Nella Convenzione si specifica che tali disposizioni non limitano il diritto delle parti contraenti di consegnare direttamente, tramite le loro rappresentanze diplomatiche e consolari le notifiche e gli atti giuridici destinati ai loro cittadini.
Malesia	Tra Italia e Malesia è in vigore solo la Convenzione tra Italia e Regno Unito per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale del 1930, non avendo la Malesia ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965. Dal 2020 è stata introdotta nella legge processuale malese (<i>rule 2A delle "Rules of Court"</i>) una nuova norma in base alla quale, fatta salva la previsione per la quale il sistema delle notifiche internazionali è retto dalla lex fori, qualora la normativa dello Stato in cui il processo è pendente consenta la notifica da parte di agenti locali (ad esempio studi legali), l'ordinamento malese ne facilita e ne regola la procedura.
Mali	Nel caso di cittadini del Mali o di altra cittadinanza, l'Ambasciata d'Italia in Senegal, competente anche per il Mali, notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese, e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri locale.
Malta	È ammessa la notifica consolare diretta per i cittadini italiani. Nel caso in cui la notifica proveniente dall'Italia debba essere effettuata nei confronti di un cittadino di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CE n. 1393/2007, le Autorità maltesi ammettono l'invio unicamente all'Ufficio dello <i>State Advocate</i> , quale agenzia ricevente della notifica/comunicazione.

Marocco	Il Regno del Marocco ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1965 nel 2011 e ha anche siglato una Convenzione bilaterale con l'Italia nel 1975. In virtù di tale Convenzione bilaterale, gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale destinati a persone residenti nel territorio dei due Paesi sono trasmessi per via diplomatica, salva la facoltà per entrambe le parti di notificare gli atti ai propri cittadini direttamente per mezzo dei loro rappresentanti diplomatici o consolari. Gli atti oggetto della Convenzione non devono essere tradotti ma la Nota di trasmissione deve essere redatta nella lingua dell'Autorità richiesta.
Messico	Per gli atti da trasmettere a cittadini italiani l'Ambasciata effettua invii diretti agli interessati con corriere DHL, cui segue relata di avvenuta/mancata notifica per l'ente italiano che l'ha richiesta (Tribunale, Comune, Agenzia delle Entrate, etc.). Gli atti che hanno cittadini messicani, o di altra nazionalità, come destinatari, devono invece essere trasmessi alla Direzione Affari Giuridici del Ministero degli Affari Esteri messicano, che inoltra la richiesta al Tribunale territorialmente competente e fornisce, sulla base degli elementi da questo raccolti, riscontro all'Ambasciata.
Montenegro	La Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960, è tutt'oggi in vigore per il Montenegro. Le Autorità centrali sono i rispettivi Ministeri della Giustizia per entrambi i Paesi. Per la notifica di atti giudiziari ed extra-giudiziali in materia civile e commerciale è previsto l'invio per il tramite del nostro Ministero della Giustizia; non è esclusa la facoltà per le Parti di inviare direttamente tali atti ai propri cittadini tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche. Nel caso di connazionali aventi anche la cittadinanza montenegrina, ai sensi della normativa locale vigente (la doppia cittadinanza è ammessa solo in alcuni casi limitati), è auspicabile il previo coinvolgimento delle Autorità locali.
Mozambico	In assenza di Convenzioni bilaterali e multilaterali tra le parti che regolino la materia, secondo il codice civile del Mozambico, la richiesta di notifica dovrà essere inoltrata per via diplomatica e qualificata come rogatoria.
Norvegia	In merito alle notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale la Norvegia ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, ma ha espresso riserva sul disposto degli articoli 8 e 10. Il Ministero degli Esteri locale ha confermato che l'Ambasciata può notificare direttamente ai cittadini italiani residenti in Norvegia, mentre la notifica ai cittadini norvegesi (o di Paesi terzi residenti in Norvegia) deve avvenire per il tramite dell'Autorità centrale designata nella Convenzione, che è il Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica (<i>Civil Affairs Department</i>).

Nauru	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.
Palau	Le notifiche sono eseguite attraverso i canali diplomatici ed il ricorso a corriere celere.
Panama	Il Paese non è firmatario di convenzioni multilaterali in materia di assistenza giudiziaria in campo civile, né di accordi bilaterali con l'Italia; l'ordinamento giuridico panamense non consente alle Rappresentanze straniere di effettuare direttamente le notifiche di atti giudiziari a propri cittadini e configurano le stesse come commissioni rogatorie il cui espletamento viene effettuato dai competenti tribunali locali. L'atto da notificare (in triplice copia con traduzione giurata in lingua spagnola) va trasmesso dall'Ufficiale giudiziario italiano all'Ambasciata d'Italia a Panama, accompagnato da una Nota predisposta dal Ministero della Giustizia (Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile)
Papua Nuova Guinea	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.
Paraguay	Per i soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, quanto per coloro che detengano un'ulteriore cittadinanza, per gli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale è ammessa notifica tramite Ambasciata.
Perù	Le richieste di cooperazione giudiziaria in materia civile (notifiche e citazioni passive) nei confronti di cittadini peruviani e da eseguirsi nel territorio peruviano, per essere valide, debbono rispettare le formalità di una rogatoria internazionale, formulata invocando espressamente il principio di reciprocità, attesa la mancanza di Convenzioni Internazionali relative all'assistenza giudiziaria firmate dal Perù. Le richieste devono essere inviate attraverso il canale diplomatico, accompagnate dalla traduzione in spagnolo. Se la notifica ha ad oggetto la convocazione a un'udienza, la richiesta dovrà pervenire almeno sei mesi prima della fissazione di tale udienza.
Principato di Monaco	Il Principato di Monaco ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (Convenzione di notifica HCCH del 1965), designando come Autorità Centrale la Direzione dei Servizi Giudiziari del Palazzo di Giustizia. Il Paese si oppone al ricorso a procedure alternative quali i canali diplomatici e consolari (art. 8 e 9) o la notifica diretta tramite posta (articolo 10, lettera a).

Regno Unito	Concluso il procedimento di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea, il quadro giuridico individuato per le modalità di effettuazione delle notifiche degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale è quello della Convenzione dell'Aja del 1965, applicabile bilateralmente alle fattispecie indicate. Con riguardo alle notifiche dirette a favore di cittadini italiani o con doppia nazionalità, le Autorità di Inghilterra e Galles le ammettono purché il metodo di notifica sia valido per la legge inglese; le regole di procedura per questioni civili sono riportate al seguente indirizzo: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part06 Per completezza, si segnala la seguente pagina web per un sintetico quadro complessivo del sistema britannico: https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=278.
Repubblica Democratica del Congo	La Repubblica Democratica del Congo (RDC) non aderisce ad alcuna Convenzione multilaterale e/o bilaterale in materia di notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Pertanto, ogni atto soggetto a notifica e diretto a soggetti congolese e ai connazionali residenti viene trasmesso dalle Autorità italiane all'Ambasciata d'Italia in RDC, la quale provvede alla consegna a mano agli interessati, tramite convocazione degli stessi. Tale modalità si rende necessaria poiché in RDC non esiste un servizio postale. Nel caso di residenti fuori dalla circoscrizione di Kinshasa (ad esempio altre città, quali Lubumbashi o l'Est del Paese), il plico trasmesso all'Ambasciata viene spedito da questa tramite l'utilizzo del servizio DHL al Consolato Onorario di Lubumbashi o ai corrispondenti consolari a Goma e Bukavu. Nel caso di soggetti congolese, gli atti debbono essere muniti di traduzione giurata e legalizzata. La RDC, infatti, non ammette le apostille in quanto non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri. Nel caso di soggetti italiani, invece, non occorre traduzione e la notifica è eseguita per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 sempre tramite la modalità di consegna all'interessato (a mani ove possibile o tramite DHL se non residente nella circoscrizione di questa Rappresentanza diplomatica). Si informa, infine, che non si pone, per i soggetti congolese, il problema della doppia cittadinanza, non ammissibile nella Repubblica Democratica del Congo.
Russia	La Russia ha ratificato nel 2001 la Convenzione dell'Aja del 1965 e firmato una Convenzione Bilaterale con l'Italia nel 1979. Secondo quest'ultima la trasmissione di documenti e atti per la notifica avviene per la via diplomatica ed entrambe le Parti contraenti hanno il diritto di notificare ai cittadini del proprio Stato tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche o consolari. La lingua utilizzata è quella della parte richiedente munita di traduzione nella lingua del Paese richiesto.

Santa Sede	Le notifiche di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale sono regolate dalla Convenzione bilaterale del 6 settembre 1932 tra Italia e Santa Sede.
Senegal	Il Senegal non aderisce ad alcuna Convenzione multilaterale e/o bilaterale in materia di notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziali, in materia civile e commerciale. L'Ambasciata d'Italia in Senegal invia tutte le notifiche in maniera diretta per posta raccomandata AR con ricevuta di ritorno a cittadini italiani e di doppia cittadinanza italo-senegalese che siano residenti AIRE e ai domiciliati ma solo in presenza di indirizzo postale completo. Nel caso di cittadini senegalesi o di altra cittadinanza questa sede notifica l'atto, se provvisto di traduzione nella lingua veicolare del paese e di indirizzo postale completo, con Nota Verbale indirizzata al Ministero degli Affari Esteri senegalese. Qualora non sia possibile effettuare la procedura di invio per posta AR, si procede a contattare direttamente il cittadino AIRE così che possa recarsi in Ambasciata e ritirare l'atto da notificare direttamente. Raramente si riceve esito finale della richiesta di notifica e non è possibile quantificare le tempistiche per la consegna dei plichi raccomandati che possono variare notevolmente. Di conseguenza non è possibile sapere con certezza se l'atto sia stato consegnato al destinatario. Le condizioni del sistema postale rendono molto complessa la procedura delle notifiche.
Siria	La Siria non ha sottoscritto alcuna convenzione bilaterale con l'Italia relativa alle notifiche e non è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965 in materia di notifiche civili e commerciali. Le notifiche in Siria di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia sia civile sia commerciale indirizzate a persone fisiche o giuridiche di cittadinanza siriana o straniera deve avvenire per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e degli Espatriati Siriano, al quale viene richiesto dalla nostra Ambasciata di voler intervenire presso le Autorità locali competenti, secondo le modalità previste dalla normativa siriana. E' invece ammessa a titolo di prassi la procedura di notifica diretta per via consolare ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 71/2011 nel caso di destinatari di sola cittadinanza italiana.
Stati Federati di Micronesia	Le notifiche sono eseguite attraverso i canali diplomatici ed il ricorso a corriere celere.
Sud Sudan	Il Sud Sudan non è firmatario di Convenzioni multilaterali né di accordi bilaterali in vigore con l'Italia. Ad oggi non sono mai arrivate notifiche; qualora capitasse, si procederebbe con l'invio delle notifiche al Consolato Onorario a Juba, che a sua volta provvederebbe restituendo copie delle relate di notifica.

Svizzera	La Svizzera ha ratificato nel 1994 la convenzione dell'Aja del 1965 nominando quali Autorità centrali le Autorità cantonali che possono essere individuate sul portale www.elorge.admin.ch. In alternativa, la richiesta di notifica può essere inoltrata al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia che a sua volta provvederà a trasmetterla alle Autorità cantonali competenti. Un importante Accordo bilaterale è stato concluso tra Italia e Svizzera il 5 giugno 1988 e riguarda lo scambio di note fra Italia e Svizzera relativamente alla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari per cui la trasmissione può avvenire direttamente tra le Autorità individuate dai due Paesi ovvero, in via eccezionale, per via diplomatica. La procedura prevede la consegna da parte del richiedente di tre copie dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario italiano che a sua volta trasmetterà all'Autorità Svizzera due esemplari dell'atto medesimo per la notifica, cioè originale e copia, e trattenendo il terzo esemplare. Una volta eseguita la notifica, l'Autorità competente svizzera renderà all'ufficiale giudiziario italiano la copia con la relata di notifica.
Taiwan	Poiché, come noto, Italia e Taiwan non intrattengono relazioni diplomatiche, la notifica di atti giudiziari nei confronti di soggetti ivi residenti deve essere eseguita necessariamente ex art. 142 c.p.c., mediante invio della documentazione, debitamente tradotta in cinese, all'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (Italian Economic, Trade & Cultural Promotion Office – World Trade Center – Kelung Road, 333 – Suite 1808 Floor 18 – 110 – Taipei, Taiwan R.O.C.). L'Ufficio ne curerà la consegna al destinatario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, qualora ciò non fosse possibile, con altro idoneo sistema di comunicazione.
Tunisia	La Tunisia è parte della Convenzione dell'Aja del 1965 per avervi aderito il 10.07.2017, con entrata in vigore il 01.02.2018. La Tunisia si oppone alla notifica diretta a persone all'estero da parte dell'Autorità diplomatico-consolare eccetto che nei confronti di cittadini di nazionalità dello Stato estero che origina il documento. Tra Italia e Tunisia è, inoltre, in vigore la Convenzione bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'extradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967, che disciplina la notifica degli atti giudiziari ed extra-giudiziari (artt. 36-39). L'articolo 36 dispone che gli atti giudiziari ed extra-giudiziari saranno trasmessi "per via diplomatica normale" alle persone residenti sul territorio dell'una delle parti contraenti, e riconosce il diritto di far pervenire direttamente, tramite i suoi rappresentanti diplomatici o consolari, ogni atto e documento giudiziale o extragiudiziale destinato ai suoi cittadini. La prassi in Tunisia prevede la notifica diretta di atti e documenti giudiziari o extra-giudiziari, tramite rappresentanza diplomatico-consolare (a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano a seguito di convocazione) ai soli cittadini italiani residenti (anche doppi

	cittadini) e la notifica per via diplomatica normale (con Nota Verbale attraverso il Ministero degli Affari Esteri tunisino) di atti e documenti giudiziari e extragiudiziari destinati a persone fisiche o giuridiche di nazionalità non italiana.
Turchia	La Turchia è parte della Convenzione multilaterale dell'Aja del 1965 ed ha anche siglato l'Accordo bilaterale del 1926, il quale prevale sull'intesa multilaterale a titolo di <i>lex specialis</i>. Nella prassi si registra un utilizzo di entrambi gli strumenti pattizi. E', inoltre, ammessa la possibilità, ai sensi della vigente normativa locale, di effettuare notifiche dirette ai cittadini italiani residenti in Turchia in materia civile e commerciale, risultando, invece, la trasmissione a cittadini di ulteriore nazionalità possibile esclusivamente per via diplomatica.
Uruguay	La normativa uruguaiana in materia di notifiche (art. 526 a 529 del <i>Codigo General del Proceso</i>) stabilisce il principio di territorialità della legge processuale locale applicandosi quest'ultima in territorio uruguaiano indipendentemente dalla cittadinanza del residente. Nel caso di una notifica di atti provenienti dall'Italia, questi si dovranno trasmettere sempre al locale Ministero degli Esteri per il tramite della nostra Ambasciata in Uruguay, che provvederà ad inoltrarli alla Corte Suprema, che a sua volta assegnerà a un Tribunale il compito di procedere alla notifica.
Usa	L'Ufficio del Contenzioso Europeo (<i>Office of European Litigation</i>) dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma ha redatto un'informativa dettagliata in materia (Allegato B). Si attira l'attenzione sul fatto che per le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) il Dipartimento della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna. Va anche menzionato che tutti gli Enti governativi di questo Paese non hanno una personalità giuridica distinta dal Governo USA, per cui gli atti giuridici ad essi rivolti devono essere notificati all'Autorità centrale designata.
Vanuatu	In assenza di apposite Convenzioni, la notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale avviene ai sensi dell'art. 142 del Codice di Procedura Civile. Le leggi locali ammettono la notifica consolare ai cittadini italiani tramite Ambasciata o Consolato, senza ricorrere al coinvolgimento delle Autorità locali.
Vietnam	In Vietnam le notifiche destinate a cittadini vietnamiti o non italiani richieste tramite le Autorità locali sono soggette ad una tassa locale di circa € 40. Si suggerisce, pertanto, di avvalersi dell'invio diretto tramite plico postale raccomandato (art. 10, lett. a della Convenzione dell'Aja del 1965). Tutte le richieste di notifica ed i relativi atti da notificare devono essere tradotti in vietnamita, con traduzione legalizzata.

A. ALLEGATO A

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
ALBANIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ALGERIA	Bil. 22/07/03	Ministero della Giustizia	
ANDORRA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI
ANTIGUA E BARBUDA	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
ARGENTINA	Bil. 09/12/87	Ministero degli Affari Esteri e del Culto	
ARMENIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
AUSTRALIA	Bil. 17/12/30	-	
AZERBAIGIAN	Bil. 25/01/79	-	
BAHAMAS	Bil. 17/12/30	-	
BARBADOS	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	
BELARUS	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
BELIZE	L'AJA 15/11/65	The Registrar of the Supreme Court	SI
BOSNIA ERZEGOVINA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
BOTSWANA	L'AJA 15/11/65	Il Ministro di Stato nell'ufficio del Presidente	SI
BRASILE	Bil. 17/10/89	Ministero della Giustizia	
CANADA	Bil. 17/12/30	-	
CINA	Bil. 20/05/91	Ministero della Giustizia	
CITTÀ DEL VATICANO	Bil. 06/09/32	-	
COLOMBIA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
COREA DEL SUD	L'AJA 15/11/65	National Court Administration	
COSTA RICA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Affari Esteri e Culto	
EGITTO	Bil. 02/04/74	Ministero della Giustizia	
GIAMAICA	Bil. 17/12/30	-	
GIAPPONE	Bil. 05/10/37	-	
HONG KONG	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	
INDIA	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	
ISLANDA	L'AJA 15/11/65	Il Commissario distrettuale di Suðurnes	SI
ISRAELE	L'AJA 15/11/65	Amministrazione dei Tribunali	
KAZAKHSTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KENYA	Bil. 17/12/30	-	
KIRGHIZISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
KUWAIT	Bil. 11/12/02	Ministero della Giustizia	
LESOTHO	Bil. 17/12/30	-	
LIBANO	Bil. 10/07/70	Ministero degli Esteri	SI
MACAO	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia cinese	SI

ELENCO DEGLI STATI EXTRA UE CHE HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE SULLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ED EXTRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

PAESE	CONVENZIONE APPLICABILE	AUTORITÀ CENTRALE	INVIO DIRETTO
MACEDONIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
MALAWI	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	
MALESIA	Bil. 17/12/30	-	
MAROCCO	Bil. 12/02/71	Ministero degli Esteri	
MESSICO	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
MOLDOVA	Bil. 07/12/06	Ministero della Giustizia	
MONACO	L'AJA 15/11/65	Direzione dei Servizi Giuridici	
MONGOLIA	L'AJA 01/03/54	-	SI
MONTENEGRO	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
NORVEGIA	L'AJA 15/11/65	Reale Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica	
NUOVA ZELANDA	Bil. 17/12/30	-	
PAKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia e della Legalità	
REGNO UNITO	Bil. 17/12/30 (a compimento della Brexit)	Reale Corte di Giustizia	SI
RUSSIA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
SAINT KITTS E NEVIS	Bil. 17/12/30	-	
SAINT VINCENT E GRENADINE	L'AJA 15/11/65	Corte Suprema	
SAN MARINO	Bil. 31/03/39	-	
SERBIA	Bil. 03/12/60	Segretario di Stato alla Giustizia	
SEYCHELLES	L'AJA 15/11/65	Cancelleria della Corte Suprema	SI
SINGAPORE	Bil. 17/12/30	Segretario di Stato alla Giustizia	
SRI LANKA	Bil. 17/12/30	-	
STATI UNITI D'AMERICA	L'AJA 15/11/65	Dipartimento di Giustizia c/o PFI	SI
SURINAME	L'AJA 01.03.54	Autorità Centrale -Segretariato	SI
SVIZZERA	Bil. 02/06/88	Tribunale competente	
SWAZILAND	Bil. 17/12/30	-	
TAGIKISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TANZANIA	Bil. 17/12/30	-	
TONGA	Bil. 17/12/30	-	
TUNISIA	Bil. 15/11/67	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURCHIA	Bil. 10/08/26	Ministero degli Esteri (via diplomatica)	
TURKMENISTAN	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	
TUVALU	Bil. 17/12/30	-	SI
UCRAINA	Bil. 25/01/79	Autorità Giudiziaria competente	SI
UZBEKISTAN	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	SI
VENEZUELA	L'AJA 15/11/65	Ministero degli Esteri	
VIETNAM	L'AJA 15/11/65	Ministero della Giustizia	SI

B. ALLEGATO B



Dipartimento della Giustizia U.S.A.
Divisione Affari Civili
Ufficio Assistenza
Giudiziaria Internazionale

JEDavidson:kvo

*U.S. Central Authority
Benjamin Franklin Station
P.O. box 14360
Washington, D.C. 20004
+1 (202) 514-6700
OIJA@usdoj.gov*

4 agosto 2017

**Notifica di atti e documenti giudiziari al Governo degli Stati Uniti
d’America, ai sensi della
Convenzione dell’Aja in materia di notifica all’estero**

L’Ufficio Assistenza Giudiziaria Internazionale del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d’America (United States Department of Justice’s Office of International Judicial Assistance noto anche con l’acronimo “OIJA”) è l’Autorità Centrale designata nell’ambito e ai sensi della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 - relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale - alla ricezione delle richieste di notificazione o comunicazione. L’OIJA è altresì l’Autorità Centrale designata alla ricezione delle richieste di notificazione dei documenti relativi alle rogatorie, ai sensi del Protocollo Addizionale alla Convenzione interamericana in materia di rogatorie (Convenzione Interamericana), della quale gli Stati Uniti sono firmatari. Inoltre, l’OIJA gestisce le richieste di notifica attraverso i canali diplomatici, ricevute dagli Stati non firmatari della Convenzione. A differenza delle richieste di notifica nei confronti di individui o società situate negli Stati Uniti, per la cui esecuzione l’OIJA ha conferito appalto ad un soggetto esterno, le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti, inclusi i dipartimenti, le agenzie e gli enti, devono essere indirizzate direttamente all’OIJA. Nessun importo è dovuto per le richieste di notifica al Governo degli Stati Uniti. Le richieste di notifica nei confronti del Governo degli Stati Uniti devono essere inviate all’OIJA al seguente indirizzo: Office of International Judicial Assistance, U.S. Department of Justice, Benjamin Franklin Station, P.O. Box 14360, Washington, DC 20004.

Poiché la maggior parte delle richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. sono ricevute ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, il presente documento si concentrerà in particolare su tale procedimento sebbene linee guida analoghe si applichino quando la richiesta è ricevuta ai sensi della Convenzione Interamericana¹.

Come osservato in precedenza, l'OIIA è l'Autorità Centrale designata nell'ambito e ai sensi della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 2. Come illustrato nel *Practical Handbook on the Operation of the Hague Service Convention - Manuale pratico sul funzionamento della Convenzione sul servizio dell'Aia* ("Handbook"), l'Autorità Centrale è "l'Autorità ricevente, incaricata di ricevere le richieste di notifica provenienti dagli Stati richiedenti e di darvi esecuzione o far sì che vi venga data esecuzione"². Il manuale sottolinea anche che l'Autorità Centrale "non può essere considerata un rappresentante della parte convenuta al quale il documento deve essere notificato"³. L'Autorità Centrale U.S.A. riceve ed esegue le richieste di notifica nei confronti del Governo U.S.A. ma non è il rappresentante legale né tanto meno un agente del Governo U.S.A. Pertanto, ai sensi dell'Articolo 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, ricezione da parte dell'Autorità Centrale U.S.A. di una richiesta di notifica provenienti da un tribunale straniero non rappresenta il perfezionarsi della notifica³. La notifica sarà completa e ritualmente perfezionata solo ad avvenuta ricezione dei documenti da parte dell'ufficio o agenzia competente del Governo U.S.A. A tal riguardo, in ragione dello specifico ruolo della OIIA va tenuto in conto che il completamento della procedura di notifica nei confronti del Governo U.S.A. richiede un margine di tempo; si richiede, pertanto, di inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a questa di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto, consentendo così il perfezionarsi della notifica.

Inoltre, la notifica nei confronti del Governo U.S.A. è rituale solo quando trasmessa attraverso canali diplomatici o ai sensi dell'Art. 5 della Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero con consegna all'Autorità Centrale U.S.A. Se la notifica tramite servizio postale ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione dell'Aja qui in esame è ammessa quando gli atti sono indirizzati a privati o società situate negli U.S.A., poiché gli Stati Uniti in tal caso non si oppongono alla suddetta facoltà di notifica, altrettanto non è ammesso ove la notifica sia diretta al Governo U.S.A.: in tal caso la

¹ Si veda la nota sulla Convenzione Interamericana disponibile al seguente link: <https://www.justice.gov/civil/service-requests>

² Conferenza dell'Aja sul Diritto Internazionale Privato, Manuale Pratico sull'Utilizzo della Convenzione in Materia di Notifiche 40, ¶112 (2016), disponibile su: <https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=2728&dtid=3> ³ Id. A 41, ¶112

³ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, Art. 5, 15 novembre 1965, 658 U.N.T.S. 163 ("L'Autorità Centrale dello Stato in indirizzo dovrà preoccuparsi di notificare il documento o di farlo notificare dall'agenzia preposta...").

notifica ex art.10 non può essere effettuata, giusta l'opposizione in tal caso da parte degli Stati Uniti d'America.

Si riporta qui di seguito la descrizione dei requisiti necessari per la correttezza della richiesta di notifica di atti e documenti nei confronti del Governo degli Stati Uniti ai sensi della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.

- i. La richiesta deve essere presentata in duplice copia e tutti gli atti e/o i documenti devono essere tradotti in lingua inglese⁴. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articolo 5.
- ii. La richiesta deve essere accompagnata dal modulo obbligatorio (<https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/service/model-form>) debitamente compilato, in duplice copia e tradotto in lingua inglese⁶. Si veda Convenzione dell'Aja in materia di notifica all'estero, articoli 3 e 5). Si prega di utilizzare la versione più recente del modulo e di compilarlo digitando le informazioni richieste.
- iii. Nel modulo modello obbligatorio deve essere indicato anche l'indirizzo completo dell'Autorità richiedente (ad esempio, tribunale estero).
- iv. L'unico convenuto possibile è il Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto i dipartimenti, le agenzie o gli enti del Governo U.S.A. non hanno negli Stati esteri personalità giuridica distinta e separata da quella del Governo degli Stati Uniti e non possono, pertanto, essere citati in giudizio separatamente dal Governo degli Stati Uniti d'America.
- v. Gli atti ed i documenti da notificare devono includere informazioni sufficienti sul caso, in genere sotto forma di ricorso, o di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, o di documento equipollente.

Inoltre, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, al Governo U.S.A. non può essere richiesto di presentare una comparsa di risposta o di comparire dinanzi al Giudice o al tribunale di uno Stato estero, se la notifica non si sia perfezionata per il Governo U.S.A., è a dire se l'atto non sia stato consegnato al Governo U.S.A. almeno sessanta (60) giorni prima della data prevista per la comparizione o per la presentazione della comparsa di risposta. Poiché, come precisato, la notifica non si perfeziona e non diviene efficace al momento della consegna degli atti e/o documenti all'Autorità Centrale U.S.A. - OIJA, bensì solo con l'effettiva consegna di questi al Governo U.S.A. è necessario inviare la richiesta di notifica all'Autorità Centrale U.S.A. in tempo utile da consentire a quest'ultima di indirizzare correttamente il documento all'ufficio o agenzia del Governo U.S.A. convenuto e consegnarlo in modo che sia osservata il termine minimo, è a dire almeno 60 giorni prima della presentazione della comparsa di risposta, della comparizione davanti al Giudice e/o della data dell'udienza. Ciò vuol dire che, ad esempio, se le leggi di uno Stato

⁴ United States of America – Central authority & Practical Information, <https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=279> (ultima visita 6 ottobre 2016). ⁶ Modello di formulario allegato alla Convenzione (Richiesta, certificato, sintesi con avvertenze), <https://www.hcch.net/en/instruments/specialized-sections/service/model-form> (ultima visita 6 ottobre 2016).

prevedono che la comparsa di riposta o replica per iscritto debba essere presentata entro due settimane dalla data di notifica, tale termine dovrà essere derogato ove l'atto giudiziario sia notificato al Governo U.S.A., dovendosi assicurare a questo il termine di 60 giorni previsti per presentare la sua comparsa di risposta. Se le leggi di uno Stato prevedono che la comparsa di risposta o replica scritta venga sottoposta alla corte 10 giorni prima della data prevista per l'udienza, nel fissarsi la data dell'udienza si dovrà tenere in considerazione il termine garantito al Governo U.S.A., in quanto Stato estero, di 60 giorni dalla data di notifica per la presentazione della propria comparsa di risposta.

Dopo aver verificato il ricorrere o meno dei requisiti richiesti per la procedibilità della richiesta di notifica, l'Autorità Centrale U.S.A. rilascerà un certificato di accettazione o rifiuto che verrà inviato tramite servizio postale all'Autorità richiedente. La notifica sarà rituale e si intenderà perfezionata solo ove l'Autorità Centrale rilasci il certificato di accettazione. La notifica è efficace dalla data indicata sul certificato di accettazione. Nei casi in cui l'Autorità Centrale U.S.A. emetta un certificato di rigetto, la notifica è ritenuta irrituale e non si sarà perfezionata, ed il Governo U.S.A. non potrà costituirsi in giudizio, né presentare una comparsa di risposta o comparire all'udienza, e non riconoscerà la validità di qualsivoglia giudizio reso nei confronti degli Stati Uniti d'America.

C. ALLEGATO C

Relata di notifica ex art 143 cpc

Ad istanza dell'Avv. _____, con studio a
_____, via _____, n.
_____, nella qualità di procuratore domiciliatario di
_____, io sottoscritto (*funzione presso*
l'Ambasciata/Consolato) _____ del _____ di
_____ ho notificato il suesteso atto al Sig.
_____ di residenza, dimora e domicilio sconosciuti e
privo del procuratore previsto dall'art. 77 c.p.c., ai sensi dell'art. 143
c.p.c., mediante deposito di una copia conforme all'originale all'Albo
Consolare del _____;

L'Addetto consolare _____



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio IV

Settembre 2022



SCAN ME

Per informazioni ed approfondimenti: dgit-04.coopcivile@esteri.it